

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 753 del 27 maggio 2014

Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 2189 del 06 novembre 2012 "Introduzione del codice a matrice definito "Quick Read (Q.R.) Code" sui documenti di accompagnamento delle unità da diporto circolanti in laguna veneta. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 223 del 7/02/2003".

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento modifica le disposizioni vigenti relative alla fruibilità dei dati a disposizione della Regione, in merito ai documenti di accompagnamento dei contrassegni Laguna Veneta (LV).

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

Come è noto con le Deliberazioni del 06.11.2012 n. 2189 e n. 2190, la Giunta regionale ha dato avvio all'utilizzo della consultazione *on line* della banca dati relativa ai contrassegni definitivi Laguna Veneta (LV) di cui alla D.G.R. n. 223 del 7.02.2003, nonché alla banca dati relativa ai registri Navi Minori e Galleggianti degli Ispettorati di Porto, istituita con D.G.R. n. 2166 del 16.07.2003 e s.m.i.

La consultazione del *data base* avviene attraverso un portale accessibile via *internet* all'indirizzo <https://nw.regione.veneto.it>. Per tutti gli operatori preposti al controllo della navigazione (Forze dell'Ordine, Polizia Provinciale, Polizia Locale, Magistrato alle Acque, Motorizzazione Civile....), si è proceduto ad individuare un amministratore di gruppo, al quale è stato attribuito un numero prefissato di profili di accesso (mediamente trenta), da assegnare con *password* agli utilizzatori incaricati da ciascuna Forza dell'Ordine/Ente, per l'adempimento delle attività istituzionali.

Nell'ambito dell'attività di controllo e di vigilanza, talune Forze dell'Ordine hanno rappresentato l'esigenza di operare sul territorio, per ragioni di servizio, utilizzando unità non individuabili da insegne istituzionali, dotate però dei previsti contrassegni Laguna Veneta (LV). Vista la necessità rappresentata, e considerato quanto indicato dalla citata D.G.R. n. 2189/2012, con la quale è stata autorizzata la consultazione *on line* dei dati, sebbene, come precisato, l'accesso sia limitato ai soli utenti accreditati, appare comunque opportuno incaricare il Direttore della Sezione Mobilità, a cui compete di dare attuazione alla deliberazione in argomento, di non procedere alla pubblicazione *on line* dei dati riferiti a tali unità, conservando la documentazione prevista dalla citata D.G.R. n. 223/2003 unicamente in formato cartaceo.

Considerato inoltre che con D.G.R. n. 1666 del 24.06.2008 si è proceduto ad esentare alcuni soggetti, tra cui le pubbliche amministrazioni, dal pagamento delle spese di istruttoria per alcuni provvedimenti temporanei di competenza regionale, si propone di estendere detto beneficio alle Forze dell'Ordine, anche per il rilascio dei contrassegni in argomento, per gli usi sopra descritti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998;

Vista la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

Vista la D.G.R. n. 223 del 7.02.2003;

Vista la D.G.R. n. 1880 del 24.06.2003;

Vista la D.G.R. n. 1666 del 24.06.2008;

Viste le DD.GG.RR. n. 1599 del 11.10.2011 e n. 1419 del 31.07.2012;

Vista la D.G.R. n. 2189 del 06.11.2012;

Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare il rilascio dei contrassegni citati in premessa senza procedere alla pubblicazione *on-line* dei dati riferiti a tali unità, custodendone unicamente la documentazione di richiesta in formato cartaceo;
3. di estendere, nei casi indicati in premessa, il beneficio dell'esenzione delle spese di istruttoria per il rilascio dei contrassegni di cui al precedente punto 2;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Sezione Mobilità dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.